

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato D'ARIENZO

Riforma della rappresentanza militare

Presentata il 14 febbraio 2014

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo da porsi in materia di rappresentanza militare è quello di creare un soggetto che, in ambiti istituzionalmente riconosciuti e per le decisioni che ricadono negli stessi, abbia pari dignità dei livelli di competenza ai quali sono riconosciute la facoltà e la responsabilità di realizzare i compiti affidati al corpo militare.

In quest'ambito è opportuno tenere presente che qualsiasi iniziativa sarà realizzata essa deve essere collocata in un sistema in cui, considerata la struttura gerarchico-piramidale, la responsabilità dell'efficienza dello strumento militare e dell'attuazione dei programmi assegnati è, in ogni caso, attribuita ai vertici. E, tuttavia, la rappresentanza che non è un organo di *staff* o un ufficio non può avere obiettivi dettati dall'amministrazione e non può e non deve essere sottoposta al controllo dell'amministrazione. I consigli non devono essere soggetti al potere e alla

responsabilità dei rispettivi dirigenti affiancati, ma rispondere esclusivamente al proprio elettorato e, pertanto, devono avere autonomia gestionale e finanziaria nell'ambito delle risorse assegnate.

Partendo dalla constatazione che il sistema della rappresentanza militare ha consentito l'instaurarsi di un dialogo tra il personale militare e gli stati maggiori delle Forze armate, che ormai può definirsi stabile e accettato, la scelta effettuata dal legislatore nel 1978 (legge n. 382 del 1978), di istituire organismi di rappresentanza elettivi del personale deve essere aggiornata per proseguirne lo sviluppo a beneficio dell'efficacia dello strumento militare. Ciò al fine di superare le innegabili difficoltà e le incomprensioni registrate nel passato, conseguenza di una valutazione politica distorta rispetto al ruolo da conferire alla rappresentanza, sommata a una certa resistenza conservatrice presente negli alti comandi, che

hanno impedito una coerente evoluzione della legge sui princìpi.

Oggi è necessario favorire questo processo evolutivo rendendo la rappresentanza militare un soggetto più moderno, più funzionale e più competitivo rispetto al passato, in maniera da rendere possibili più incisive forme di autotutela degli interessi collettivi del personale.

Nel merito della riforma, prima di tutto, appare opportuno stabilire che l'organizzazione rappresentativa deve restare, anche se con compiti e ruoli propri di una parte sociale, una struttura « interna » all'amministrazione militare. Il difetto di rappresentatività si supera attribuendo un ruolo e una funzione maggiormente incisivi alla rappresentanza militare, compresi il riconoscimento del diritto di associazione a supporto della rappresentanza medesima e un'effettiva autonomia gestionale e finanziaria, anche come riflessione sull'esperienza vissuta con la legge n. 121 del 1981. Il moltiplicarsi di organizzazioni sindacali di categorie ristrette ha infatti prodotto un impoverimento corporativo dell'esperienza sindacale.

Pertanto si ritiene preferibile percorrere la strada di una riforma della rappresentanza militare per rendere più netta l'autonomia dei consigli della rappresentanza militare con il riconoscimento di un loro profilo di responsabilità proprio delle « parti sociali ». Per questo è necessario rendere chiaro, sul piano delle responsabilità programmatiche, quali scelte devono essere proprie dell'organizzazione gerarchica e quali proprie dell'organizzazione elettiva nonché regolarizzare, in maniera corretta e non burocratica, il quadro di relazioni di tipo sindacale che sorge tra i due soggetti.

Ciò è perseguibile stabilendo con certezza le materie che devono confluire nelle competenze esclusive dei consigli della rappresentanza militare e in particolare all'istituto della contrattazione-concertazione.

Non rileva il fatto che conferendo alla rappresentanza militare una capacità di tipo negoziale si limiterebbero la facoltà e la responsabilità della dirigenza, né il fatto

che non possono accordarsi facoltà decisionali a organismi interni alla struttura militare in quanto, essendo della gerarchia le responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi, essi non avrebbero responsabilità sugli accordi stipulati.

Infatti, in un'ottica nuova, pensando alla rappresentanza militare come « parte sociale », avente pari dignità, è possibile affermare che, per le materie di diretta competenza, i consigli della rappresentanza sono responsabili allo stesso modo della gerarchia. Entrambi i soggetti concorrono, anche se su due piani diversi, verso lo stesso obiettivo. Per rendere realmente effettivo questo principio, però, si auspicano riforme in ordine all'organizzazione e alla struttura delle carriere e della retribuzione. Infatti non è sostenibile l'idea di un organo partecipativo con un'amministrazione e un ordinamento incentrato su un modello strutturato in gradi, anzianità e mancanza di un qualsiasi meccanismo di valutazione e di premiazione della produttività.

Vanno ampliate le possibilità di formulare proposte e pareri, per alcune materie anche vincolanti, relativamente alle decisioni e alle iniziative dei livelli di competenza.

Lo scopo è quello di offrire alla rappresentanza militare margini maggiori di intervento o meglio definiti degli attuali. Oltre al fatto che le regole e gli ambiti entro cui la rappresentanza potrà muoversi sono fin troppo chiari per consentire deplorabili ingerenze si risponderebbe pienamente al principio, più ampiamente fissato nella legge sui principi della disciplina militare, di pari dignità per ciò che riguarda il confronto interno.

Devono rientrare tra le competenze dirette dei consigli tutte le materie che sono funzionali al corretto svolgimento della funzione, quali i rapporti con gli organi di stampa, con gli enti pubblici o privati e con i sindacati, le visite presso strutture militari, l'audizione di militari e la convocazione di assemblee.

Resterebbero escluse dalla competenza diretta della rappresentanza militare, le materie già adesso precluse dal codice

dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, tranne i criteri generali concernenti l'impiego del personale sulla base delle categorie di appartenenza.

A differenza dal passato, in ragione delle modificate esigenze, appare opportuno far rientrare i criteri generali tra le materie per le quali la rappresentanza militare può assumere un ruolo propositivo. Tutte le più moderne ed affermate teorie sull'organizzazione del lavoro indicano nella partecipazione attiva ed effettiva del personale nelle scelte strategiche delle aziende un elemento fondamentale per migliorare il rendimento e il benessere, soprattutto nell'ambito di amministrazione in cui la risorsa umana rappresenta la parte principale dell'organizzazione.

È consequenziale, nell'ottica di stabilire con certezza i rapporti tra la rappresentanza militare e la gerarchia, definire le forme di tutela, i limiti e le facoltà del mandato di un delegato. Deve essere acquisito il principio che i militari eletti non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni espresse nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato e non in virtù di un diritto *a priori*, ma in quanto non vi è, nel nostro Paese, un istituto della rappresentanza (Parlamento, sindacati) i cui appartenenti non godano di questa possibilità perché il contrario, per gli altri, significherebbe limitazione del mandato.

Allo stesso modo, sempre per analogia con altri istituti, è da rimuovere il divieto di tre mandati recentemente introdotto in tema di rappresentanza militare. Nel tempo, in questo modo, potrebbero essere penalizzati i soggetti migliori. È limitativo dire che prevedendo una non eleggibilità si favorisce tutto il personale interessato alla funzione del delegato. Il principio non ha uguali in nessun organismo rappresentativo di nessun Paese democratico occidentale.

È da stabilire che il delegato in carica non può essere trasferito se non a sua richiesta, che può manifestare il proprio pensiero su tutti gli argomenti non riser-

vati che riguardino la propria attività e che i consigli non devono essere presieduti dal più elevato in grado, bensì dal delegato eletto dall'organismo stesso.

Occorre riformulare il diritto di associazione: l'associazionismo, promosso con finalità culturali, di ordine sindacale o altro, basato su statuti e regole definite, promosso dai militari o al quale i militari intendono aderire, realizza una parità di condizioni tra i cittadini che, in forma associativa, vogliono partecipare alla vita sociale del nostro Paese.

Agli intenti enunciati è necessario affiancare un sistema di incentivazione al fine di favorire il « farsi autore » da parte dei soggetti migliori che l'amministrazione possa offrire.

Si riassumono, in sintesi, le disposizioni della presente proposta di legge.

Gli articoli 2 e 3 non prevedono il consiglio intermedio della rappresentanza militare (COIR) e ciò alla luce delle attribuzioni affidate ai comandanti interregionali che non prevedono in capo ai medesimi decisioni direttamente riconducibili alle materie di competenza degli organismi della rappresentanza militare.

Con l'articolo 5 si stabilisce, tra l'altro, che il presidente è eletto dal consiglio della rappresentanza militare; è questo, il riconoscimento più alto del ruolo di « parte » che si intende assegnare alla stessa rappresentanza.

Con l'articolo 6 ci si pone un obiettivo ambizioso: fare in modo che il sistema elettorale premi i soggetti migliori. Per evitare l'elezione ai livelli più alti di militari che rappresentano pochi elettori è stabilito, per i delegati del consiglio centrale della rappresentanza (COCER), che il corpo elettorale può scegliere tra i due delegati del consiglio di base della rappresentanza militare (COBAR), per ciascuna categoria, che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Il risultato è evidente. Si premia il militare che è stato in grado di far convogliare sulle proprie proposte un elettorato numeroso. Oltre a premiare la base elettorale più vasta, il

militare candidato è garanzia di capacità e di meritevolezza.

Allo stesso modo, per incentivare la partecipazione dei soggetti, ci si affida alle disposizioni dell'articolo 12, commi 4 e 5.

Le disposizioni degli articoli 7 e 8 creano le condizioni affinché i consigli possano veicolare, ai vari livelli e nell'ambito delle materie di competenza, tutte le informazioni di interesse. L'attuale sfilacciamento esistente tra i vari consigli e tra questi e la totalità dei militari non è più sopportabile. Il passato testimonia che proprio perché, del singolo, si è impegnato soltanto il senso di responsabilità a esercitare il mandato come rappresentante vero, si è ottenuto il vuoto attuale. Non credo che un insieme di buoni propositi possa controvertire questa tendenza.

L'articolo 9 prevede l'eleggibilità perpetua con l'unico limite di due mandati consecutivi. La *ratio* è la stessa di quella alla base del vincolo esistente per le cariche monocratiche di livello amministrativo.

Con le disposizioni degli articoli 6 e 10 si intende raggiungere un duplice obiettivo: da un lato, quello di far partecipare meglio e più diffusamente il personale, che sarebbe coinvolto già in partenza e parteciperebbe alle valutazioni programmatiche del candidato che si impegna a sostenere, e, dall'altro, si creerebbe un legame tra il rappresentante e i rappresentati non aleatorio, bensì saldato dalle ipotesi di lavoro che insieme possono mettere in campo.

Con l'articolo 20 si prevede il diritto all'associazionismo. Si supera così un *gap* storico e si favorisce la partecipazione alla crescita culturale e professionale del personale a beneficio dell'efficienza delle amministrazioni di competenza. Il diritto di associazione, così come conosciuto in altri Paesi europei, non è un ostacolo o in conflitto con la tutela delle istituzioni democratiche o dell'ordinamento disciplinare-gerarchico della struttura militare.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Rappresentanza militare).

1. La rappresentanza militare, quale istituto dell'ordinamento militare, cura gli interessi del personale militare e ha, nelle materie di competenza, ruolo e funzione di parte sociale. A tale fine gli organi collegiali che la compongono partecipano alle attività di cui alla seguente legge. Gli organi della rappresentanza militare hanno come autorità di riferimento e di confronto i corrispondenti comandanti, il Ministro della difesa per il consiglio centrale della rappresentanza (COCER) delle Forze armate e per il COCER sezione Arma dei Carabinieri; il Ministro dell'economia e delle finanze per il COCER sezione Corpo della guardia di finanza.

ART. 2.

(Consigli a livello centrale).

1. Ai fini della rappresentanza militare a livello nazionale sono istituiti:

a) il consiglio centrale della rappresentanza per il personale delle Forze armate, di seguito denominato « COCER difesa », che si divide in sezioni per le questioni che riguardano specificamente l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare;

b) il consiglio centrale della rappresentanza per il personale delle Forze di polizia a ordinamento, di seguito denominato « COCER sicurezza », che si divide in sezioni per le questioni che riguardano specificamente l'Arma dei carabinieri o il Corpo della guardia di finanza.

2. Il COCER difesa delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome per le questioni che riguardano

specificamente l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare;

b) per sezioni congiunte, in cui è garantita la presenza paritetica di ciascuna Forza armata, per le materie di interesse del comparto difesa.

3. Il COCER sicurezza delibera:

a) ordinariamente per sezioni autonome per le questioni che riguardano specificamente l'Arma dei carabinieri o il Corpo della guardia di finanza;

b) per sezioni congiunte, in cui è garantita la presenza paritetica di ciascuna Forza di polizia, per le materie di interesse del comparto sicurezza.

4. Le riunioni congiunte dei COCER difesa e sicurezza sono convocate d'intesa tra i medesimi organismi.

ART. 3.

(Consigli a livello locale).

1. Nell'ambito di ciascuna Forza armata sono istituiti i consigli di base della rappresentanza militare (COBAR) a livello delle unità di base di ciascuna Forza armata. Per l'Arma dei Carabinieri e per il Corpo della guardia di finanza tali consigli sono istituiti a livello regionale o equiparato.

2. Per le Forze armate gli ambiti territoriali delle unità di base sono individuati dal Ministro della difesa.

ART. 4.

(Composizione dei consigli della rappresentanza militare).

1. Ai fini della rappresentanza militare, il personale militare è ripartito nelle seguenti categorie:

a) categoria A: dirigenti e direttivi;

b) categoria B: non dirigenti.

2. I consigli della rappresentanza militare, di seguito denominati « consigli », sono composti da un numero di delegati eletti in proporzione alla consistenza effettiva di ciascuna Forza armata o Corpo. La composizione è stabilita con il regolamento di cui all'articolo 21.

3. Nell'ambito dei COCER e dei COBAR possono riunirsi le commissioni di categoria di cui al comma 1 nonché dei COCER difesa e sicurezza.

4. Le commissioni di categoria, quali organi interni del consiglio, sono competenti per l'approfondimento di specifiche questioni proprie delle categorie di personale di appartenenza.

5. Le commissioni di categoria hanno autonomia deliberativa per l'articolazione delle proposte e delle istanze riguardanti le specifiche condizioni normative e professionali delle singole categorie. Le proposte e le istanze delle commissioni di categoria devono essere ratificate dai rispettivi organi di rappresentanza solo se costituiscono argomenti di interesse nazionale o di tipo negoziale.

ART. 5.

(Organi dei consigli).

1. Sono organi dei consigli il presidente, il vicepresidente, l'ufficio di presidenza, l'assemblea e il segretario.

2. L'ufficio di presidenza, quale organo esecutivo del consiglio, è costituito dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario e da un delegato per ciascuna categoria eletto dai delegati della stessa categoria.

3. L'ufficio di presidenza, nell'impossibilità di riunire tempestivamente il consiglio, può prendere, in caso di comprovata necessità ed urgenza, autonome decisioni su materie contrattuali durante la concertazione.

4. Nell'impossibilità di riunire tempestivamente il consiglio e in caso di particolari esigenze ed urgenze, l'ufficio di presidenza esprime pareri e può trattare tutti gli argomenti di pertinenza della

rappresentanza militare e redigere, se necessario, i relativi comunicati stampa.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, le iniziative dell'ufficio di presidenza devono essere ratificate dall'assemblea entro quarantotto ore dalla loro deliberazione.

6. Il presidente è eletto con voto diretto, nominativo e segreto con la maggioranza di due terzi, da tutti i delegati del consiglio per le prime due votazioni. Dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice. Il presidente ha il compito di garantire che l'attività del consiglio si svolga secondo quanto previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21. A tale fine presiede l'assemblea e le riunioni dell'ufficio di presidenza, assicurandone il regolare svolgimento, e autorizza la divulgazione delle deliberazioni e degli eventuali comunicati del consiglio ai sensi dell'articolo 8.

7. Il segretario è eletto dall'assemblea con maggioranza semplice. È organo esecutivo dell'ufficio di presidenza e ha il compito di assicurare la continuità dell'attività del consiglio. In particolare:

a) adotta, tenendone informati l'ufficio di presidenza e il presidente, le iniziative conseguenti alle determinazioni del consiglio;

b) cura la verbalizzazione delle riunioni e la predisposizione delle deliberazioni e dei comunicati;

c) provvede alla convocazione del consiglio e dell'ufficio di presidenza;

d) svolge ogni altro compito previsto dalla presente legge e dal regolamento di cui all'articolo 21.

8. Il vicepresidente è nominato dal presidente.

9. Il presidente cura i contatti con l'autorità corrispondente e con le istituzioni e svolge la funzione di portavoce.

10. Il competente COCER può inoltre provvedere altre competenze dell'ufficio di presidenza e dei suoi membri.

11. Al presidente può essere revocato il mandato su richiesta sottoscritta di due terzi dei delegati del consiglio in caso di

inosservanza dell'indirizzo concordato. In caso di decadenza del presidente, decade anche il vicepresidente. Il segretario può essere sfiduciato con richiesta sottoscritta dalla metà più uno dei delegati.

12. Per la costituzione del consiglio, il presidente provvisorio della prima riunione è il delegato più alto in grado.

13. Il presidente di ciascun consiglio ha facoltà di intervenire alle cerimonie e alle attività collettive a cui partecipano reparti dell'ente di appartenenza.

ART. 6.

(Modalità di elezione).

1. L'elezione dei rappresentanti presso il COBAR è effettuata direttamente, nel corso di apposite consultazioni, da un corpo elettorale formato dagli appartenenti a ciascuna unità di base.

2. Per ciascuna categoria, i due delegati del COBAR che hanno riportato più voti sono automaticamente candidati per il COCER. L'elezione dei rappresentanti della categoria di appartenenza presso il COCER è effettuata direttamente da un corpo elettorale formato dai delegati eletti nei COBAR. In caso di parità degli eleggibili al COCER si procede al ballottaggio.

3. Gli eletti al COCER decadono dall'appartenenza ai COBAR.

4. Il voto è diretto, personale, libero e segreto. La partecipazione alle operazioni di voto non può essere impedita ed è un diritto.

5. I consigli di ogni ordine e grado, in caso di dimissioni o di cessazione del mandato per altra causa di un numero di membri effettivi pari o superiore al 50 per cento della consistenza dell'organo, sono sciolti e sono immediatamente avviate le procedure per l'elezione dei nuovi delegati. Nel caso in cui il numero delle cessazioni sia inferiore al 50 per cento, a ciascun delegato cessato subentra il primo dei non eletti. In mancanza, sono avviate le procedure per l'elezione di un nuovo delegato per la residua durata del mandato.

6. I candidati presentano la propria candidatura almeno trenta giorni prima della data delle elezioni.

7. Le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui al presente articolo sono definite con il regolamento di cui all'articolo 21. Il medesimo regolamento prevede che le candidature per il COBAR siano accompagnate da un numero minimo di sottoscrizioni.

8. I delegati eletti durano in carica quattro anni e sono immediatamente rieleggibili fino al limite di due mandati consecutivi.

9. Alla scadenza del mandato i delegati rimangono in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti nei rispettivi consigli.

10. Ciascun consiglio giudica dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 21.

11. Il mandato dei delegati dei consigli non può essere prorogato in nessun caso e per nessun motivo.

ART. 7.

(Convocazione dei consigli).

1. I consigli hanno facoltà di riunirsi liberamente e sono convocati su decisione dell'ufficio di presidenza o su richiesta di almeno un terzo dei delegati, mediante l'invio dell'ordine del giorno almeno cinque giorni prima della riunione. In casi eccezionali il termine è ridotto a quarantotto ore.

2. Le sezioni dei COCER si riuniscono in sessione congiunta con i rispettivi COBAR su richiesta di almeno cinque di essi.

3. Le sezioni dei COCER si riuniscono, altresì, in sessione congiunta con i rispettivi COBAR almeno una volta l'anno per determinare la ripartizione delle risorse assegnate.

4. I consigli sono di norma convocati nella relativa sede istituzionale, salvo che il consiglio, senza autorizzazione da parte del comandante affiancato e con il solo limite delle risorse finanziarie disponibili,

abbia deciso che la riunione abbia luogo in altra sede. I consigli possono costituire gruppi di lavoro per lo studio e l'approfondimento di problematiche specifiche e possono richiedere l'audizione di personale in servizio esperto delle materie da trattare.

5. I Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, indipendentemente dalle richieste dei COCER e almeno ogni due mesi, convocano il COCER di rispettiva competenza, per ascoltare pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale e al funzionamento della rappresentanza stessa.

6. Il COCER incontra delegazioni dei COBAR al fine di favorire lo scambio di informazioni e di esperienze, ogni qualvolta lo ritenga necessario.

7. Per esercitare il ruolo negoziale, il COCER procede alla consultazione preventiva dei COBAR sia per la definizione della piattaforma contrattuale sia per la sottoscrizione dei relativi accordi secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.

ART. 8.

(Validità delle riunioni e delle deliberazioni, pubblicità delle deliberazioni e comunicati, assemblea).

1. Le riunioni dei consigli e delle relative articolazioni sono valide, di norma, se è presente la maggioranza dei delegati componenti il consiglio.

2. Le deliberazioni di ciascun consiglio sono affisse ad appositi albi delle unità di base in esso confluenti e delle unità elementari in cui si articola l'unità di base nonché diffuse attraverso gli strumenti informatici in uso all'amministrazione.

3. Le deliberazioni e gli eventuali comunicati approvati dai consigli possono essere resi pubblici dagli stessi consigli e dai singoli delegati dei consigli, anche attraverso i mezzi di informazione e gli organi di stampa. Sono ammesse conferenze stampa e la divulgazione di notizie sull'attività della rappresentanza militare.

4. I COBAR, per la consultazione e il confronto con la base rappresentata, possono convocare assemblee generali dei militari dell'unità di base almeno due volte l'anno, in orario di servizio. Le assemblee di base possono essere organizzate anche limitatamente ad una o più categorie.

5. L'assemblea di base può essere convocata anche su richiesta di un terzo dei militari rappresentati e può essere organizzata anche limitatamente ad una o più categorie.

6. Lo scambio di informazioni tra i consigli avente ad oggetto la divulgazione degli atti e delle iniziative formali è garantito da un sistema di collegamento con rete telematica tra tutti i consigli dei vari livelli.

ART. 9.

(Elettorato passivo).

1. Sono eleggibili nei consigli tutti i militari in servizio.

2. Non sono eleggibili nei consigli i militari che:

a) abbiano riportato condanne, ancorché non definitive, per delitti non colposi, a meno che sia intervenuta sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) si trovino sottoposti a misure cautelari limitative della libertà personale o a misure interdittive;

c) non debbano svolgere meno di un anno se militari in ferma breve a decorrere dalla data delle elezioni;

d) si trovino sospesi dall'impiego o in aspettativa da più di sei mesi.

3. Il delegato cessa anticipatamente dal mandato per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) sopravvenienza di una delle circostanze di cui al comma 1, lettere a), b) o c);

c) dimissioni;

d) aspettativa superiore a quattro mesi;

e) trasferimento ad un altro comando fuori dalla competenza del consiglio di appartenenza, se delegato del COBAR.

ART. 10.

(Propaganda elettorale).

1. Per la propaganda elettorale e la presentazione dei relativi programmi elettorali i candidati convocano apposite assemblee del personale, in caso di elezione dei COBAR e dei delegati del COBAR in caso di elezione del COCER.

2. Le assemblee si svolgono durante l'orario di servizio, salvo diversa richiesta del candidato.

3. Al candidato deve essere data la possibilità di propagandare il proprio programma elettorale senza alcuna limitazione, compreso l'utilizzo degli strumenti di comunicazione informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza.

4. Le attività della propaganda sono a cura e a spese dell'amministrazione militare, che stabilisce gli oneri garantendo la parità tra tutti i candidati.

5. Le convocazioni delle assemblee del personale sono concordate con i comandanti interessati e sono un diritto dei consigli.

ART. 11.

(Facoltà e limiti del mandato).

1. I delegati rappresentano il personale nei consigli di cui fanno parte e devono essere messi nelle condizioni di svolgere le funzioni per le quali sono stati eletti.

2. Ai fini di cui al comma 1 le autorità corrispondenti curano che ai consigli della rappresentanza sia assicurata in ogni caso un'adeguata disponibilità di personale, di infrastrutture e di servizi nonché, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate, di strumenti idonei per il relativo funzionamento. Deve essere altresì garantita l'autonomia finanziaria dei consigli. A cura dell'amministrazione, in concertazione con i COCER, sono stabiliti gli oneri necessari

per garantire parità di condizioni e la necessaria funzionalità.

3. Allo scopo di assicurare una partecipazione all'attività della rappresentanza militare adeguata al rilievo di ciascun consiglio, ogni delegato del COBAR, per lo svolgimento delle attività del consiglio in cui è stato eletto, può usufruire di periodi di assenza dal proprio ordinario incarico di servizio presso l'ente di appartenenza per un periodo di sessanta giorni lavorativi annui anche non continuativi. I delegati che compongono l'ufficio di presidenza dei COBAR possono usufruire, per le attività del consiglio, di ulteriori periodi di assenza fino a un massimo di un terzo di quelli stabiliti per il consiglio di cui fanno parte. Dal computo dei giorni di assenza riconosciuti sono escluse le riunioni ordinarie del COBAR e degli eventuali gruppi di lavoro di cui all'articolo 7, comma 4.

4. I singoli delegati, qualora lo ritengano necessario per il proficuo assolvimento del relativo mandato, possono riunirsi anche oltre il normale orario di servizio, usufruendo delle infrastrutture e degli strumenti messi a loro disposizione.

5. I delegati eletti al COCER svolgono il proprio mandato senza limitazione di ordine temporale e senza essere sottoposti a valutazione. La funzione di delegato del COCER è ad incarico esclusivo per tutta la durata del mandato. Al personale di carriera, al termine del mandato, ai fini della ricostruzione della carriera, si applicano le disposizioni previste per il personale militare impiegato nei servizi di informazione e di sicurezza che rientra nei corpi di appartenenza.

6. I delegati dei COBAR partecipano ai turni di servizio presso gli enti di appartenenza in misura proporzionale al tempo in cui sono presenti.

7. Dal computo dei giorni di cui al comma 3 sono esclusi quelli necessari allo svolgimento di eventuali riunioni indette su richiesta dei comandanti corrispondenti.

8. I delegati eletti nei consigli possono intrattenere rapporti, anche a titolo personale, con organismi estranei alle Forze armate per un migliore assolvimento del

proprio incarico e partecipare a convegni ed assemblee sulle materie di competenza. In ogni caso, l'intervento del delegato in rappresentanza del COCER e del delegato in rappresentanza del COBAR può avvenire solo previa delega del consiglio rappresentato, secondo modalità stabilite nel regolamento di cui all'articolo 21, purché non pregiudichi l'estraneità delle Forze armate alle competizioni elettorali. La partecipazione a tali attività è effettuata nell'ambito dei periodi di assenza previsti dal comma 3 per i delegati dei COBAR.

9. I delegati del COCER e dei COBAR, dandone avviso almeno cinque giorni prima ai comandanti interessati, possono visitare le strutture e i reparti militari nell'ambito di riferimento e, compatibilmente con le locali esigenze non altrimenti assolvibili, possono incontrare il personale. Per i delegati dei COBAR l'attività è computata nell'ambito dei periodi di assenza di cui al comma 3. I delegati del COCER possono partecipare a riunioni e ad altre iniziative dei COBAR.

10. L'esercizio del mandato è limitato alle attività previste dalla presente legge e non sottrae i delegati ai diritti e ai doveri derivanti dal proprio stato militare.

11. I consigli possono promuovere sottoscrizioni da parte del personale in merito a proposte, pareri e richieste che intendono avanzare.

12. I delegati hanno la facoltà di distribuire al personale militare proprie comunicazioni scritte sulle materie di loro competenza.

ART. 12.

(Tutela e diritti del delegato).

1. I militari eletti nei consigli non sono perseguibili disciplinarmente per le opinioni e per gli atti compiuti nell'espletamento dei compiti connessi con lo specifico mandato di delegato.

2. Sono vietati tutti gli atti diretti a condizionare o a limitare l'esercizio del mandato di componenti di un consiglio.

Tali atti costituiscono grave mancanza disciplinare.

3. I delegati all'atto della loro elezione non possono essere trasferiti a un'altra sede, se non a loro richiesta, e non possono essere sostituiti nell'incarico ricoperto al momento dell'elezione.

4. L'espletamento della funzione rappresentativa, in particolare quella svolta dai delegati del COCER, è riportata nella documentazione personale e costituisce titolo utile da valutare ai fini dell'avanzamento.

5. Ai delegati del COCER è riconosciuto il diritto del dissenso, compresa la possibilità di divulgare comunicazioni non condivise nell'ambito del COCER di appartenenza.

6. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto al competente consiglio, non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio, né il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, né di forma né di sostanza.

7. È vietato menzionare o trascrivere, a qualsiasi titolo, il reclamo di un militare nel fascicolo personale o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.

ART. 13.

(Tutela dei consigli).

1. Sono vietati gli atti diretti a impedire o a limitare l'esercizio dell'attività dei consigli.

2. I consigli sono legittimati a promuovere il ricorso avanti a tutti gli organi giurisdizionali per la tutela dei diritti degli stessi consigli e dei diritti collettivi del personale.

ART. 14.

(Competenze dei consigli).

1. Sono di competenza del COCER tutte le materie che per complessità, impor-

tanza e portata devono essere comunque trattate dal consiglio.

2. Sono di competenza dei COBAR le materie di natura locale che, di norma, anche attraverso la stipulazione di accordi decentrati, possono trovare soluzione attraverso il solo rapporto tra i consigli stessi e le autorità militari corrispondenti, nonché formulare proposte e richieste su tutte le materie di pertinenza del COCER.

3. Oltre a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1995, n. 195, come modificato dal presente articolo, sono emanati a seguito di concertazione fra i comandanti dell'autorità corrispondente e i consigli, i provvedimenti relativi alle seguenti materie:

a) il benessere del personale e, in particolare, la professione militare, i circoli, le mense, i trasporti, i soggiorni, le attività promozionali, gli alloggi, l'igiene e la prevenzione;

b) le attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

c) il rapporto di impiego e, in particolare, la conservazione del posto di lavoro, i provvedimenti che favoriscono le meritocrazie e gli incentivi;

d) gli atti normativi e amministrativi di carattere generale concernenti lo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del personale militare;

e) le condizioni, il trattamento, la tutela giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale, materiale e morale del personale militare, nonché l'attuazione di iniziative su fatti specifici ai fini della tutela morale, giuridica, economica, sanitaria o culturale dei militari rappresentati;

f) l'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio; i criteri generali relativi ai trasferimenti del personale, alle licenze, alle aspettative e ai permessi;

g) la disciplina generale della qualificazione del personale anche attraverso la sua formazione continua;

h) il tempo libero;

i) le misure in materia di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro;

l) la gestione degli enti di assistenza e dei fondi pensione.

4. Formano, altresì, oggetto di concertazione:

a) le normative e le leggi relative alla professione militare;

b) i criteri generali delle iniziative intraprese, a qualsiasi livello, in attuazione dei programmi assegnati, qualora esse ricadano in una delle materie di competenza della rappresentanza militare;

c) i criteri di massima e la disciplina generale per la formazione e la qualificazione professionali;

d) i criteri generali per l'impiego del personale per categorie, per la mobilità del personale e per l'attribuzione degli incarichi;

e) la partecipazione dei delegati alle commissioni eventualmente nominate cui sono demandate decisioni nell'ambito di materie di competenza della rappresentanza militare.

5. I consigli, al fine di consentire l'acquisizione di informazioni utili per la trattazione delle materie di interesse, possono richiedere ai comandi corrispondenti l'audizione di militari ritenuti idonei.

6. Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, è sostituito dal seguente:

« 2. Allo scopo di favorire e di rendere costruttivo il sistema delle relazioni tra i vari soggetti, le rispettive amministrazioni militari informano preventivamente i consigli della rappresentanza militare, che possono formulare proposte e pareri, in merito alla determinazione dei criteri generali relativi:

a) all'articolazione dell'orario di lavoro obbligatorio giornaliero e settimanale e dei turni di servizio;

b) alla definizione delle piante organiche;

c) all'introduzione di nuove tecnologie e all'organizzazione degli uffici aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;

d) alle misure prese in attuazione delle direttive ministeriali per la gestione e per il controllo volte a migliorare l'efficienza dell'organizzazione del lavoro;

e) all'attuazione di programmi di formazione del personale;

f) ai criteri generali relativi ai trasferimenti del personale a domanda;

g) alla ristrutturazione e alla dismissione di infrastrutture;

h) alla dotazione di mezzi ».

ART. 15.

(Partecipazione degli organismi sindacali alle procedure della concertazione).

1. I COCER concorrono su un piano di parità con gli organismi rappresentativi della Polizia di Stato all'espletamento del ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di polizia.

2. Il COCER partecipa alle attività di concertazione interministeriale relative alla definizione dei contenuti del rapporto di impiego del personale militare per le materie e con le modalità di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e all'articolo 14 della presente legge.

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Nell'ambito dei procedimenti di concertazione il COCER presenta, anche per sezioni, prima della scadenza contrattuale, al Ministro della difesa e, per gli aspetti di interesse del Corpo della guardia di finanza, al Ministro dell'economia e delle finanze, mettendone a conoscenza il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, le

proposte e le richieste relative alla sessione di concertazione per la definizione e il rinnovo dei contenuti del rapporto di impiego del personale interessato ».

4. Qualora in ordine a materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dell'articolo 14 della presente legge, rientranti nella competenza delle autorità corrispondenti, insorgano contrasti interpretativi di rilevanza generale per il personale interessato, i COBAR possono avanzare all'autorità corrispondente richiesta scritta di esame della questione controversa, indicando specificamente le circostanze di fatto e i profili di diritto oggetto della questione.

5. Qualora il contrasto interpretativo di cui al comma 4 permanga dopo trenta giorni dalla data della richiesta di esame di cui al medesimo comma, il consiglio interessato può adire quello superiore affinché la questione sia risolta al relativo livello di rappresentanza.

6. Il COCER, ove ritenga il contrasto interpretativo fondato, attiva entro trenta giorni la procedura di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

ART. 16.

(Ulteriori competenze del COCER).

1. Il COCER esprime parere sugli schemi di disegni di legge del Governo, di decreti legislativi e di regolamenti in ordine alle materie rientranti nella relativa competenza.

2. Il parere è preventivo e obbligatorio e deve essere acquisito in occasione della predisposizione degli schemi dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi inutilmente i quali si intende reso in senso favorevole.

4. Il COCER esercita attività di vigilanza sull'attuazione del contratto e su tutte le materie oggetto di concertazione

esprimendo pareri direttamente all'autorità corrispondente.

5. Il COCER può richiedere all'autorità corrispondente riunioni informative per l'approfondimento delle questioni sulle quali esprime il parere.

6. In caso di urgenza, illustrata nella richiesta, il parere è espresso entro trenta giorni.

7. Il COCER è adeguatamente informato dall'autorità corrispondente in ordine agli intendimenti e agli orientamenti dell'Amministrazione concernenti le materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dell'articolo 14 della presente legge o comunque rientranti nella competenza dei consigli. L'informazione di cui al presente comma è resa in appositi incontri semestrali privi di efficacia negoziale.

8. Il COCER, nelle materie rientranti nella propria competenza, può attivare scambi di informazione con gli altri organismi rappresentativi e sindacali interessati alle attività di contrattazione e concertazione e può partecipare ad incontri, convegni e seminari di studio organizzati da tali organismi, informando l'autorità corrispondente. Può, inoltre, attivare rapporti con organismi similari degli Stati membri dell'Unione europea.

9. Le proposte, i pareri e le istanze collettive di cui alla presente legge sono trasmessi al Capo di stato maggiore della difesa ovvero ai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, che rispondono entro sessanta giorni dal ricevimento nell'ambito delle rispettive competenze.

10. In rappresentanza del personale militare ai COCER sono riconosciuti poteri e competenze in materia di vigilanza e di controllo della gestione degli enti previdenziali e assistenziali riconosciuti ai vertici delle amministrazioni militari con il regolamento di cui all'articolo 21. A tale fine, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati e aggiornati gli statuti degli enti previdenziali e assistenziali del personale militare.

11. Per esercitare il ruolo negoziale, i COCER procedono alla consultazione preventiva dei rispettivi COBAR, sia per la definizione della piattaforma contrattuale, sia per la sottoscrizione dei relativi accordi secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21.

12. Il COCER esercita attività di tutela individuale di conciliazione sulle materie di competenza.

13. Al fine di espletare compiutamente le proprie funzioni, i COCER possono avvalersi di consulenti esterni.

ART. 17.

(Competenze dei COBAR).

1. I COBAR, ciascuno relativamente al rispettivo ambito di rappresentatività e limitatamente ai provvedimenti di competenza dell'autorità corrispondente, svolgono le medesime funzioni attribuite al consiglio centrale e sono preventivamente informati in ordine all'emanazione di disposizioni applicative relative alle materie oggetto di concertazione ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e dell'articolo 14 della presente legge.

2. I COBAR possono assumere funzioni relativamente alla promozione di iniziative di benessere a favore dei militari nel tempo libero.

3. I COBAR esprimono il proprio parere o avanzano proposte entro sessanta giorni dalla richiesta.

4. In caso di motivata e comprovata urgenza, il periodo di cui al comma 3 è ridotto a giorni dieci.

5. I COBAR possono chiedere alle autorità corrispondenti riunioni informative in merito ai provvedimenti da adottare.

6. I COBAR possono avere rapporti con gli enti pubblici anche al fine di acquisire notizie utili ed esperienze finalizzate al regolare e corretto svolgimento della propria attività.

ART. 18.

(Esclusione).

1. Fatta salva la capacità propositiva in ordine ai criteri generali, tenuto conto dei riflessi sulle condizioni morali e materiali del personale militare, sono escluse dalle competenze dirette dei consigli le materie concernenti l'addestramento, il settore logistico operativo, la direzione dei servizi, il rapporto gerarchico funzionale e le operazioni militari.

ART. 19.

*(Rapporti con il Parlamento,
con il Governo e con gli enti locali).*

1. Nelle materie di rispettiva competenza il COCER può formulare pareri, proposte e richieste ai competenti Ministeri e alle Commissioni parlamentari. Può chiedere di essere ascoltato dalle Commissioni parlamentari competenti che, ove lo ritengano, vi provvedono secondo le procedure previste dai Regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

2. Il COCER, sulla base delle competenze attribuite e secondo modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, per la risoluzione delle questioni attinenti alle materie di interesse ritenute meritevoli di ulteriore esame può adire:

a) il Ministro della difesa per le questioni comuni e per quelle attinenti alle Forze armate e all'Arma dei carabinieri;

b) il Ministro dell'economia e delle finanze per le questioni riguardanti specificamente il Corpo della guardia di finanza.

3. Per i provvedimenti di interesse collettivo da adottare nelle materie di cui all'articolo 14, comma 3, qualora tali provvedimenti possano richiedere il concorso o la collaborazione delle regioni, delle province o dei comuni, i consigli concordano la programmazione e lo sviluppo delle relative iniziative.

ART. 20.

(Diritto di associazione).

1. È consentita la costituzione o l'adesione dei militari ad associazioni, anche di carattere sindacale, o a circoli.

2. Le associazioni e i circoli possono fornire consulenza e supporto ai consigli in ordine alle attività di contrattazione e di concertazione previste dalla legge su tutte le materie di interesse del personale e possono divulgare contenuti ed informazioni connesse strettamente ai lavori dei medesimi consigli.

3. Le associazioni e i circoli sono iscritti in un apposito elenco tenuto presso lo Stato maggiore o il Comando generale di appartenenza dei militari aderenti, presso i quali sono altresì depositati gli statuti e ogni altro atto costitutivo delle associazioni e dei circoli.

4. Ai soci e ai dirigenti delle associazioni o dei circoli si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1350 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Previa richiesta, le associazioni e i circoli tra militari possono riunirsi presso luoghi militari.

6. Le associazioni sono legittimate a promuovere giudizio avanti alla giustizia amministrativa e ad ogni altro organo giurisdizionale nazionale e internazionale a tutela dei diritti individuali dei propri associati.

ART. 21.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Regolamento di attuazione della presente legge è emanato dal Governo su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge. Sullo schema di regolamento è acquisito preventivamente il parere delle competenti Commissioni parlamentari e dei COCER difesa e sicurezza. A decorrere dalla data di entrata in vigore del rego-

lamento di cui al presente comma è abrogato il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono in particolare definiti:

a) le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali di cui all'articolo 6;

b) il trattamento dei delegati inviati fuori sede per assolvere al proprio mandato;

c) le modalità di attuazione di quanto previsto dagli articoli 6, 8, 9, 11, 15, 16, 17 e 18;

d) gli strumenti di divulgazione degli atti dei consigli, compreso l'utilizzo degli strumenti informatici gestiti dall'amministrazione di appartenenza;

e) le disposizioni relative alle deliberazioni dei consigli.

3. I COCER difesa e sicurezza approvano, entro sei mesi dalla data in vigore della presente legge, uno statuto per definire le norme di organizzazione e di funzionamento dei vari livelli della rappresentanza militare.

ART. 22.

(Autonomia gestionale e finanziaria dei consigli).

1. I consigli sono dotati di autonomia gestionale e finanziaria nell'ambito delle risorse loro assegnate.

2. Le risorse finanziarie di competenza sono assegnate annualmente tramite apposito decreto interministeriale su specifici capitoli di spesa delle amministrazioni del comparto, sulla base del numero dei consigli e dei rispettivi delegati.

3. Le risorse di cui al comma 2 non possono essere inferiori a quelle destinate al funzionamento della rappresentanza militare nell'ultimo anno finanziario.

4. Le amministrazioni dispongono la ripartizione delle risorse ai consigli secondo le indicazioni stabilite con apposita

deliberazione della rispettiva sezione del COCER, sentiti i COBAR competenti.

ART. 23.

(Disposizioni finali).

1. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 21, i consigli in carica sono sciolti e sono avviate le procedure per le nuove consultazioni elettorali per il relativo rinnovo, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal citato regolamento.

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0019670